

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Delega al Governo per il codice dello spettacolo (2287-bis)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.200

GIOVANARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione» con le parole: «in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 45 della Costituzione»;*

2) *al comma 1, lettera a) dopo le parole: «promuove e sostiene lo spettacolo» aggiungere le seguenti: «dal vivo»;*

3) *all'articolo 1, comma 1, lettera b) dopo le parole: «anche per favorire l'integrazione» aggiungere la seguente: «multiculturale»;*

4) *al comma 2 sostituire le parole: «svolte in maniera professionale» con le seguenti: «esercitate nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del settore»;*

5) *al comma 2, lettera e) dopo le parole: «spettacolo viaggiante» aggiungere le seguenti: «purché effettuate in pista, in strada e in spazi messi a disposizione dalle autorità competenti»;*

6) *al comma 3 le parole: «e di danza» sono sostituite con le seguenti: «, di danza e di circo contemporaneo»;*

7) *al comma 4, lettera g) dopo le parole: «circuiti regionali» aggiungere le seguenti: «pubblici e privati»;*

8) *al comma 4 lettera h) dopo le parole: «la diffusione» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con il Ministero degli affari esteri per l'individuazione delle aree di particolare interesse geopolitico e culturale,»;*

9) *al comma 4 lettera 1) dopo la parola: «coreutico» aggiungere le seguenti: «e circense» e dopo le parole: «della scena» aggiungere le seguenti: «, della pista».*

1.201

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «, a tal fine l'articolo 5 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014, recante criteri ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo per le fondazioni lirico-sinfoniche è così modificato:

"Art. 5. – (Procedimento di erogazione) – 1. Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, entro l'ultimo giorno di giugno, i programmi di attività previsti per l'anno successivo, la sintesi dell'attività con indicazione delle tipologie della produzione di cui all'articolo 2 e delle singole rappresentazioni ed esecuzioni, i valori contabili di cui all'articolo 3, comma 2, le attestazioni relative al rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, secondo gli schemi stabiliti dal Direttore generale competente.

2. Il Direttore generale competente, nell'anno successivo all'erogazione della rata di cui al seguente comma 3, determinato il riparto in valori percentuali delle sub-quote ai sensi dell'articolo 3, sulla base degli elementi e dei dati consolidati dalle fondazioni relativi all'anno precedente, provvede ad acquisire il parere di cui all'articolo 3, comma 3, della Commissione consultiva competente.

3. Il contributo è erogato in un'unica rata entro il mese di settembre sulla stima dell'attività prevista per l'anno successivo, previa verifica dell'effettiva attività svolta nell'anno precedente a bilancio d'esercizio consolidato e a conguaglio contabile della stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2, salva diversa disposizione di legge e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4. L'erogazione non comprende la sub-quota del 25 per cento di cui all'articolo 3 comma 3 da erogarsi nell'anno successivo, ai sensi del precedente comma 2, sulla base del parere acquisito dal Direttore generale competente della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, comma 3".

All'attuazione della disposizione, si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.202

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2) lettera e) aggiungere le seguenti parole: «promuovendo la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi affinché, ferma restando l'estinzione naturale e non sostituzione degli animali in cattività per i quali sussiste divieto di importazione ai sensi della convenzione CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973), ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975) n. 874, possano essere ammessi ai finanziamenti pubblici, a valere sui fondi FUS) le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione i cui titolari non siano stati oggetto, negli ultimi due anni, di condanne definitive per gravi violazioni della normativa nazionale ed europea in materia di protezione, detenzione utilizzazione e trasporto degli animali e siano in possesso di idonea certificazione, rilasciata nel merito dopo verifica delle autorità amministrative e mediche nazionali e territoriali competenti, nonché al fine di definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente».

1.203

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «promuovendo la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che prevedano la graduale riduzione dei finanziamenti pubblici a valere sui fondi FUS per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione che utilizzino gli animali di cui all'elenco specie protette della convenzione CITES, (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, ad esclusione di spettacoli di particolare valore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all'elenco specie protette della CITES, laddove sia coerente e necessaria con il progetto artistico presentato e se siano comunque assicurate adeguate condizioni di protezione, detenzione utilizzazione, attestate dalle istituzioni competenti, nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.205

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinati animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività;».

1.206

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività;».

1.207

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo

degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività;».

1.204

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «promuovendo la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi attraverso la riaffermazione del principio che nei circhi, negli spettacoli in genere ed in qualsiasi forma di utilizzazione degli animali di qualunque specie, questi non possono essere utilizzati in modi traumatici per gli animali stessi o lesivi della loro incolumità, attraverso l'aggravamento delle attuali norme penali e amministrative per coloro che violano le attuali norme in materia., nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente».

1.208

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività;».

1.209

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcune specie di animali

nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività».

1.210

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività».

1.211

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività».

1.212

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di determinati animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività».

1.213

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

1.214

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di sem-

plificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

1.215

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

1.216

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

1.217

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi

finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento».

1.218

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento».

1.219

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento».

1.220

ARRIGONI, CENTINAIO, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di determinati animali nello Svolgimento della stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento».

1.300

DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «qualora non comprendano l'utilizzo di animali».

1.221

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per le prime si prevedono interventi specifici a loro favore e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), limitatamente ai complessi bandisti ci si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.222

Elena FERRARA

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «il teatro» inserire le seguenti: «e altre forme dello spettacolo».

1.223

Elena FERRARA, MARCUCCI, LEPRI, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «al fine di assicurare» inserire le seguenti: «, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106,».

1.224

CENTINAIO, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 4, lettera m), aggiungere le seguenti parole: «anche al fine di introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi».

1.301

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 4, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «non sostitutive dello stesso».

1.225

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, sopprimere la lettera n).

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*-A),

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *f*), numero 3), indica, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'adozione dei decreti legislativi cui è delegato in relazione al settore delle attività musicali, «la revisione e il riassetto della disciplina in relazione al settore delle attività musicali» al fine di assicurare anche «la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività»;

premesso inoltre che:

è in fase di approvazione lo schema di decreto legislativo recante codice del terzo settore (Atto del Governo n. 417);

in particolare, nel suddetto schema di decreto legislativo si stabilisce che gli enti di terzo settore, anche in forma volontaristica e associativa, possano prevedere nelle proprie attività l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

impegna il Governo:

a tener conto, nella definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e nella definizione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio della suddetta attività, della necessità di armonizzare la futura normativa con la normativa sul terzo settore, con particolare riferimento alla pluralità esistente delle figure preposte all'organizzazione degli spettacoli e alla salvaguardia del ruolo e della funzione svolti dalle varie figure di organizzatori.

G1.101

PANIZZA

Il Senato,

premessò che:

in sede d'esame, in Commissione cultura, del presente disegno di legge «Delega al Governo per il codice dello spettacolo» lo scrivente ha presentato degli emendamenti volti ad introdurre:

a) benefici fiscali a favore della promozione delle attività bandistiche, corali, filodrammatiche e folkloristiche per l'organizzazione di corsi di formazione, per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, ricomprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento di tali attività;

b) detrazione di oneri sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale per i ragazzi presso associazioni bandistiche, corali, filodrammatiche e folkloristiche legalmente costituite;

c) revisione della disciplina del diritto d'autore in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per le iniziative, a scopo benefico, di libera esecuzione dal vivo di brani musicali, nonché previsione della reintroduzione dei compensi per gli organi collegiali degli enti dello spettacolo;

quanto alla possibilità di introdurre la disposizione sulle detrazioni fiscali in favore delle famiglie per le spese legate ai corsi di teatro, musica e danza, si fa presente che anche la Relatrice ha presentato il subemendamento 1.0.3/100, seguito dall'1.0.3/100 (testo 2), entrambi sottoposti a un vaglio contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che li ha dichiarati inammissibili;

i summenzionati emendamenti della Relatrice prevedevano, in particolare, l'inserimento all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*), della seguente *i-decies*) circa la detrazione delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di compiere un ulteriore sforzo affinché, almeno nella prossima legge di bilancio, possano essere introdotte misure di aiuto alle famiglie, con riguardo al settore dello spettacolo di cui agli emendamenti dello scrivente e della Relatrice sopra menzionati.

G1.102

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premessi che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), viene «riconosciuta l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2010 16, n. 106» (cd Terzo Settore);

considerato che:

il Terzo Settore, per ciò che concerne le forme dell'associazionismo, ha un ruolo non secondario e spesso di primo piano per la realizzazione di spettacoli;

considerato inoltre che:

i finanziamenti non erogati attraverso il Fondo unico per lo spettacolo dal vivo, prevedono – nella maggior parte dei casi – bandi con elargizione di fondi solo a progetto realizzato e previa rendicontazione a seguito di un lungo *iter* burocratico;

simili modalità penalizzano, in particolare e in maniera estesa le piccole associazioni che non dispongono di risorse economiche sufficienti e che per la realizzazione di spettacoli sono costrette a usufruire di prestiti bancari;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di privilegiare – entro le forme di finanziamento previste – modalità di erogazione che prevedano un anticipo di quota parte delle risorse per facilitare la realizzazione di una quantità maggiore di progetti.

G1.103

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premessi che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), viene riconosciuto «il valore formativo ed educativo dello spettacolo», nonché «il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore»;

considerato che:

il compito del cosiddetto «agente lirico» – figura chiamata a svolgere un'attività di collocamento nell'ambito della professione lirica – ha subito, a far tempo dall'Ottocento e fino in anni recenti, alterne fortune, ora venendo concesso agli artisti solisti di «nominare» un agente in loro rappresentanza, ora invece venendo loro proibito;

valutato che:

allo stato attuale e secondo il dispositivo normativo vigente, che fa riferimento al solo Codice civile, stipulare contratti di scrittura artistica conto terzi (per commissione, cioè, di cantanti lirici solisti) è attività libera e, di fatto, deregolamentata;

tale stato di cose appare doppiamente negativo per gli effetti che ne conseguono, proteggendo gli uni e minacciando gli altri, anche a fronte di una figura quale può essere considerata quella dell'artista lirico solista che, non avendo ancora ricevuto dal legislatore una chiara interpretazione del suo status, nutre non poche difficoltà a vedere riconosciuti i propri diritti. Il fatto che sia consentito a chiunque, spesso senza competenze specifiche adeguate, intraprendere l'attività di «agente lirico», non solo lascia chiaramente affiorare un pericoloso «vuoto normativo» ma danneggia in modo considerevole gli artisti, spesso vittime di approssimazione e incompetenza;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano meglio definiti requisiti e competenze degli «agenti lirici», valutando l'opportunità di emanare una disciplina specifica a tutela della professionalità degli agenti stessi e degli artisti lirici rappresentati.

G1.104

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, MARCUCCI

Il Senato,

premessi che:

il costante definanziamento pubblico, l'aumento dei costi per le forniture, per i *cachets* artistici, per l'adeguamento amministrativo ai dettami legislativi in tema di sicurezza, appalti, corruzione, rischi, ha di fatto portato alla paralisi dei teatri lirici;

agli stessi viene chiesto, malgrado la diminuzione dei finanziamenti, di produrre di più, con una migliore qualità e con l'obbligo di pareggio di bilancio:

in questo modo le fondazioni liriche rischiano seriamente il fallimento;

a fronte di tale estrema incertezza economica si suggerisce quanto meno di invertire le modalità e il calcolo dell'erogazione del finanziamento pubblico, che oggi avviene in acconto a febbraio e a consuntivo dell'anno precedente in ottobre;

in tale lasso di tempo spesso si sono verificati tagli al FUS non preventivati, che non consentono di soddisfare le programmazioni artistiche già in corso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di invertire il flusso del finanziamento prevedendo l'erogazione completa sull'esercizio successivo in base allo storico precedente e, a bilancio consolidato l'anno successivo, la successiva erogazione sarà effettuata a conguaglio dell'effettiva attività svolta nel precedente esercizio.

G1.105

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*);

premesso che:

l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 4, rispettivamente alla lettera *i*) e alla lettera *l*), favorisce e promuove in particolare «la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti», e «la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della scena e dei suoi mestieri»;

è inoltre prevista, con riferimento all'articolo 2, comma 4, lettera *f*), n. 2) «l'estensione delle misure di sostegno delle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale»;

considerato che:

il patrimonio culturale immateriale è quel complesso di saperi, capacità ed espressioni che appartengono alle comunità o ai gruppi in quanto parte integrante del patrimonio culturale in grado di definirne e identificarne l'appartenenza. La crisi sociale, culturale ed economica degli ultimi anni, ha, indubbiamente, inciso nella promozione e, soprattutto, nella conservazione di questi valori identitari;

valutato che:

le opportunità di conservazione di tale peculiare forma di patrimonio si stanno assottigliando progressivamente, pur nonostante lo si possa considerare come un veicolo privilegiato per la promozione della tutela delle diversità culturali, per la loro diffusione, nonché per l'osservanza e il rispetto dei diritti umani e per la sostenibilità dello sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

a individuare e adottare interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare la promozione, la conservazione e la tutela di ogni forma e occasione di espressione del patrimonio culturale immateriale, anche attraverso opportuni progetti, in sinergia con gli Enti locali, allo scopo di valorizzarne le potenzialità, anche sotto il profilo didattico ed educativo delle nuove generazioni, nonché al fine di incentivare e sostenere progetti artistici e storico-culturali promossi da artisti legati al territorio.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.300

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «armonizzazione».

2.301

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure».

2.200

GIOVANARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera b) punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;*

2) *al comma 2, lettera b) punto 3) dopo le parole: «con quelli» aggiungere le parole: «delle Regioni, e»;*

3) *al comma 2, lettera b), punto 6) aggiungere in fine le seguenti parole «con la collaborazione ed il coordinamento di operatori professionali del settore»;*

4) *al comma 2, lettera b), punto 7) dopo le parole: «credito agevolato» aggiungere le seguenti: «e di prestazioni di garanzie fideiussorie»;*

5) *al comma 4, lettera b) dopo la parola: «associazionismo» aggiungere la seguente: «riconosciuto»;*

6) *al comma 4, lettera e), punto 5) dopo le parole: «finanziamento selettivo» aggiungere le seguenti: «,su proposta delle Regioni e degli enti locali»;*

7) *al comma 4, lettera i) dopo le parole: «di ogni ordine e grado» aggiungere le seguenti: «con l'ausilio delle attività professionali del settore»;*

8) *al comma 4, lettera m) dopo le parole: «di pubblica sicurezza» aggiungere le seguenti: «e l'effettuazione del servizio permanente antincendio da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».*

2.302

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;

2-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b-ter)*, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.303

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;

2-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività;».

2.304

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) lo sviluppo di politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in modo complementare;».

2.201

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) il potenziamento di spettacoli lirici nel palinsesto Rai finalizzati a una maggiore diffusione della cultura lirico-musicale e – nell'ambito delle risorse disponibili l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;».

2.305

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:

«5-bis. l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica,»

b) al comma 4, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis. La valutazione della qualità adeguatamente motivata e verificata nel corso di un'intera stagione di spettacolo;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 5-bis si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.202

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6 inserire il seguente:

«6-bis) introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi».

2.306

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la dotazione annuale sia suddivisa in

quote distinte tra il settore lirico-musicale, teatrale, della danza, del circo e degli spettacoli viaggianti, con un successiva ripartizione della quota assegnata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazione comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti ed enti operanti in tale ambito;».

2.307

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «migliorative».

2.308

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garanzia di una completa accessibilità delle attività da parte delle persone con disabilità, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e previsione del requisito dell'accessibilità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici, disponendo in tal senso modalità di vigilanza e relative sanzioni;».

2.203

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;».

2.204

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*). Nel rispetto della normativa europea, prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio a organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse; nonché assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

2.309

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3 sostituire le parole da: «del seguente criterio direttivo specifico», fino alla fine del comma con le seguenti: «dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fonda-

zioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».

2.205

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «specifico» con le seguenti: «, al quale dovranno essere conformati i regolamenti di cui all'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:»;*

b) *sopprimere le parole da: «le disposizioni adottate» fino a: «e con».*

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole da: «e di quelle regolamentari» fino a: «n. 160» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri di cui al comma 3».

2.206

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare:

1) *bandi pubblici anche internazionali permettendo la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;*

2) *assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;*

3) *nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al sovrintendente è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;».*

2.207

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche».

2.208

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare che, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni».

2.209

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare bandi pubblici anche internazionali previa consultazione pubblica del *curriculum* dei partecipanti».

2.210

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) previsione di strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione dei contributi statali, anche prevedendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in

merito all'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;».

2.211

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere le seguenti parole: «e previsione dell'inversione del flusso del finanziamento prevedendo l'erogazione completa sull'esercizio successivo in base allo storico precedente e, a bilancio consolidato l'anno successivo, la successiva erogazione sarà effettuata a conguaglio dell'effettiva attività svolta nel precedente esercizio. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.212

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con particolare riferimento ai teatri nazionali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino della normativa relativa alla creazione e al funzionamento delle scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;

b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:

- 1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;
 - 2) rotazione degli incarichi».
-

2.310

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «pubblici e privati», inserire le seguenti: «garantendo che l'intervento privato non si configuri come sostitutivo del finanziamento pubblico.».

2.213

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 4, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche prevedendo specifiche forme di agevolazione fiscale.».

2.311

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) previsione della destinazione di una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare;

d-ter) istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti audiovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d-ter*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.312

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'accesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.313

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) introduzione del criterio dell'impatto sociale nel contesto dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *c*), intendendo quale impatto sociale la valutazione qualitativa e quantitativa nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;».

2.314

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) valorizzazione, nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *d*), del supporto discografico, video o in forma digitale quale compimento dell'intero percorso produttivo;».

2.316

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «i seguenti criteri», aggiungere le seguenti: «, con il contestuale superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione».

2.317

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«*1-bis*) assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previa congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;».

2.318

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«*1-bis*) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;».

2.319

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;».

2.320

Bocchino, Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo

Al comma 4, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

2.214

Centinaio, Calderoli, Candiani, Comaroli, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 4, lettera e), al punto 4), sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

2.215

Montevecchi, Serra, Blundo

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 7, inserire i seguenti:

«7-bis) l'adozione di misure per l'istituzione di aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione pluriennale, ovvero forme di parchi permanenti installati stabilmente, anche al fine della tutela della sicurezza e del consolidamento e sviluppo del settore;

7-ter) erogazione di contributi per gli spettacoli viaggianti finalizzate alla ristrutturazione e alla riparazione delle attrazioni in esercizio e per l'acquisto di singole componenti eventualmente danneggiate o usurate».

2.216

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:

«7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività».

2.217

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:

«7-bis). Revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela degli animali, prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione on line al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove modalità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'addestramento e dell'utilizzazione degli animali;».

2.321

BOCCHINO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera e), numero 8), sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

2.322

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera f), dopo il numero 2 inserire il seguente:

«2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), numero 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.324

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) previsione di interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.323

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) valorizzazione della specificità del teatro di figura attraverso l'attivazione di politiche volte alla tutela del patrimonio artistico e al riconoscimento della figura professionale del burattinaio o marionettista, promuovendo in tal senso la formazione degli operatori anche durante il percorso scolastico e universitario;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.218 (testo 2)

ICHINO, PUPPATO

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione del progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-*bis* della legge n. 633 del 1941 per quanto concerne la registrazione di opere musicali;».

2.219

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «nonché a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».

2.325

DE PETRIS, PETRAGLIA, CIRINNÀ, AMATI, REPETTI, BOCCHINO

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante.».

2.326

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante.».

2.327

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.220

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, alla lettera i), dopo le parole: «nuove generazioni» inserire le seguenti: «anche attraverso la promozione di un efficace e organico insegnamento delle arti musicali e teatrali in tutti i gradi dell'istruzione scolastica.».

2.221

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, alla lettera i), dopo le parole: «nuove generazioni» inserire le seguenti: «avviato sin dalla scuola primaria».

2.222

Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

2.328

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «del carattere intermittente».

2.223

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «del carattere intermittente».

2.329

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche attraverso l'avvio di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giovani artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di manifestazioni musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.224

LIUZZI

Al comma 4, alla lettera m), dopo le parole: «pubblica sicurezza», aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito della semplificazione dei procedimenti autorizzativi di cui al periodo precedente, porre particolare riguardo alla semplificazione della disciplina relativa alla circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante;».

2.330

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coordinata tra i diversi Ministeri competenti per attuare un indirizzo politico-amministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, in stretta connessione con le politiche del turismo culturale;».

2.225

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, lettera o), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane».

2.226

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinati animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.227

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.228

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate ad; graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n.150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.229

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.230

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplifica-

zione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.231

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.232

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

MARCUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287-*bis*, 459 e 1116-A, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;

considerato che l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in titolo stabilisce:

un criterio direttivo specifico per la delega sul coordinamento e riordino delle disposizioni inerenti le fondazioni lirico-sinfoniche, basato essenzialmente sullo scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) delle risorse ad esse destinate;

dei parametri ulteriori per l'assegnazione delle risorse, imperniati sul rafforzamento della responsabilità del sovrintendente nella gestione economico-finanziaria, sulla realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali, sulla promozione della cultura lirica e sui risultati artistici e gestionali;

tenuto conto altresì del processo di delegificazione in atto, in virtù dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2016, in base al quale saranno individuati modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

osservato peraltro che l'articolo 7 del provvedimento in titolo proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro cui le fondazioni lirico-sinfoniche devono dimostrare di possedere determinati requisiti al fine dell'inquadramento, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

impegna il Governo:

a) a prendere in considerazione soluzioni di lungo termine per la rimodulazione dei debiti pregressi delle fondazioni lirico-sinfoniche, onde permettere loro di poter contare su tempi sostenibili per il risanamento;

b) ad assicurare la massima trasparenza nella *governance*, nonché a verificare la correttezza dei bilanci, tanto più che tali enti sono chiamati a dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

G2.101

MARCUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287-*bis*, 459 e 1116-A, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;

giudicata positivamente l'inclusione dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche tra le attività di spettacolo come definite dall'articolo 1, comma 2, e conseguentemente tra i settori oggetto della delega di cui all'articolo 2, comma 1;

considerato che tra i principi e criteri direttivi specifici della delega, di cui all'articolo 2, comma 4, applicabili ai carnevali storici e le rievocazioni storiche, sono dettate anche indicazioni dettagliate per il riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

rilevato quindi con favore che, in base all'articolo 2, comma 4, lettera e), i carnevali storici e le rievocazioni storiche rientrano appieno tra i settori cui sono destinati i finanziamenti del FUS;

impegna il Governo:

ad assicurare, nell'ambito delle risorse del FUS, un adeguato finanziamento dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, anche in un'ottica selettiva che punti all'incremento della qualità e al pieno coinvolgimento dei territori.

G2.102

Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*-A),

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, lettera b), del disegno di legge indica, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'adozione dei decreti legislativi cui è delegato, la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali: "la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle

pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione" e "la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati";

l'articolo 2, comma 4, lettera i), del disegno di legge indica, altresì, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'adozione dei decreti legislativi cui è delegato, "l'introduzione di norme, nonché la revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività dello spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni";

considerato che:

nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza il 4 aprile 2017, si sottolinea la necessità di introdurre agevolazioni, come detrazioni fiscali, per le famiglie i cui figli svolgono specifiche attività culturali (corsi di danza, teatro, musica), come già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), per le attività sportive svolte in palestre, piscine e in altre strutture ed impianti sportivi;

premesso inoltre che:

i temi delle povertà educative e culturali e del connesso disagio dei bambini, da un lato, e quello delle possibilità offerte ai minori di fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, dall'altro, sono strettamente connessi. Infatti, la possibilità di accrescere il livello culturale dei cittadini, a iniziare dai bambini, dovrebbe essere un obiettivo politico da perseguire, perché la crescita del livello culturale è strettamente legata alla possibilità di avere condizioni di vita migliori sotto il profilo sociale ed economico;

occorre quindi prevedere formule tariffarie che consentano alle famiglie di recarsi nei luoghi della cultura senza oneri eccessivi e beneficiando di servizi specifici volti ad incentivare la pratica e la fruizione delle arti performative;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una detrazione fiscale delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, anche ai corsi di danza, teatro e musica, come già previsto per le attività sportive;

a valutare altresì l'opportunità di introdurre specifiche misure, anche di carattere tariffario, volte ad agevolare l'accesso e la frequentazione dei beni e dei prodotti culturali a cominciare dalle famiglie, incrementando i servizi rivolti ai fruitori sia in termini di accesso e fruizione culturale, sia in termini di risposte alle necessità specifiche dei minori e delle

famiglie (bimbi piccoli, disabili, anziani) e, più in generale, al benessere del visitatore o del fruitore.

G2.103

Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*-A),

premesso che:

l'articolo 2, comma 4, lettera *i*), del disegno di legge indica, tra i principi e i criteri diretti vi cui il Governo deve attenersi nell'adozione dei decreti legislativi cui è delegato, «l'introduzione di norme, nonché la revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività dello spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni»;

l'articolo 3, comma 2, prevede che il Consiglio superiore dello spettacolo svolga attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'emanazione di linee guida cui deve attenersi il Ministero dei beni e delle attività culturali nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché relative analisi d'impatto;

considerato che:

l'indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza il 4 aprile 2017, ha evidenziato la carenza di sistemi di rilevazione per l'accesso e la fruizione del patrimonio artistico da parte dei minori;

a tutt'oggi non esiste una registrazione puntuale delle fasce di età che hanno accesso al patrimonio artistico e culturale del Paese, anche se dai dati relativi all'accesso ai musei si desume una più larga partecipazione di minori a cui sono destinati i biglietti gratuiti, pari a circa 22,582.000, su un totale di 43.300.000 biglietti emessi nel 2015;

risulta quindi assolutamente ineludibile il superamento dell'attuale quasi assoluta carenza dei sistemi di rilevazione di dati concernenti la fruizione dei beni e dei prodotti culturali da parte dei minori,

impegna il Governo:

a verificare l'opportunità di predisporre un sistema di registrazione degli accessi per fasce d'età e, rispetto ai minori, la necessità di distinguere le attività scolastiche dalle altre (familiari, gruppi extrascolastici) al fine di consentire una lettura, avvertita come necessaria, dell'impatto delle politiche pubbliche e della qualità dei servizi offerti, con particolare

riferimento alla fruizione dei beni e dei prodotti culturali da parte dei minori.

G2.104

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premessso che:

il comma 4 dell'articolo 2, lettera *l*), prevede il riordino e l'introduzione «di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative»;

considerato che:

l'introduzione nel testo, in sede referente, del «carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative», denota nel merito, come connaturate alla professione artistica, quelle particolari specificità che si traducono, sul piano strettamente lavorativo e funzionale, in elementi e fattori di flessibilità, precarietà e mobilità, spesso penalizzanti per chi svolge tale genere di attività;

tra le figure maggiormente penalizzate dalla precarietà e mobilità di cui sopra rientra sicuramente quella dell'artista lirico solista che, non avendo ancora ricevuto dal legislatore una chiara interpretazione del suo *status*, ha molta difficoltà a vedere riconosciuti i propri diritti. Una recente sentenza della Corte costituzionale (la n. 260 dell'11 dicembre 2015) ha fornito una chiara interpretazione circa la «temporaneità» del rapporto di lavoro tra artista solista e committente ma non ha comunque formulato alcuna indicazione sull'inquadramento professionale del primo;

della debolezza contrattuale e d'una «condizione asimmetrica» in cui versa, di fatto, l'artista lirico solista rispetto al datore di lavoro (teatro, fondazione lirica ecc.) s'è occupato in modo approfondito e specifico anche il Parlamento Europeo nella risoluzione del 7 giugno 2007 nella quale si invitano «gli Stati Membri a promuovere lo sviluppo di un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la si-

tuazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee»;

valutato, inoltre, che:

attualmente la prassi contrattuale è quella di considerare l'artista lirico alla stregua di un libero professionista e di qualificare il suo contratto come contratto d'opera. Tuttavia, lo status di libero professionista contrasta fortemente con la realtà attuale che vede l'artista lirico solista soggetto a una forte etero determinazione e di direzione da parte del teatro o fondazione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia definito lo *status* giuridico di «artista lirico», individuando precisi limiti al potere del datore di lavoro di etero determinazione e di direzione dell'artista stesso e siano rimodulate le tipologie di ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa al fine di favorire una loro estensione ai lavoratori dello spettacolo.

G2.105

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*),

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 2, lettera *l*), prevede il riordino e l'introduzione «di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative»;

considerato che:

l'introduzione nel testo, in sede referente, del «carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative», denota nel merito, come connaturate alla professione artistica, quelle particolari specificità che si traducono, sul piano strettamente lavorativo e funzionale, in elementi e fattori di flessibilità, precarietà e mobilità, spesso penalizzanti per chi svolge tale genere di attività;

ci si riferisce, in parti colar modo, ai giovani artisti, per i quali – oltre a essere spesso estremamente difficile trovare inserimento nel mercato e conseguire una adeguata crescita professionale ed economica – è raro che venga puntualmente remunerato il proprio lavoro, compresi i periodi di prova, ovvero che siano riconosciute specifiche tutele nei periodi di inattività;

ritenuto infine che:

occorre un sistema di tutele maggiormente efficace per i lavoratori dello spettacolo e soprattutto, per i giovani artisti, al fine di garantire loro la puntualità nei pagamenti delle prestazioni lavorative, la congrua retribuzione dei periodi di prova e il riconoscimento e l'erogazione degli ammortizzatori sociali, qualora si sia in possesso dei necessari requisiti,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata a:

a) prevedere l'adozione di criteri premiali in favore di teatri che inseriscono nel loro cast giovani artisti e degli enti che adempiono puntualmente al pagamento del personale utilizzato, nonché a valutare l'adozione di criteri sanzionatori per gli enti che ritardano nell'adempiere a tali pagamenti;

b) armonizzare e rimodulare le tipologie di ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa al fine di favorire una loro estensione ai lavoratori dello spettacolo;

c) prevedere, in particolare, l'introduzione di una specifica disciplina volta a riconoscere le prove di spettacolo quale periodo lavorativo effettivo con obbligo di retribuzione.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.200

GIOVANARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera e) dopo la parola: «parere» aggiungere la seguente: «vincolante»;*

2) *al comma 3) lettera b) aggiungere infine: «secondo i criteri di rappresentatività di cui alla presente legge».*

3.300

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» inserire le seguenti: «al fine di sintetizzarne le istanze».

3.201

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

*«i-bis) gli atti e i documenti presentati e approvati dal Consiglio sono resi disponibili e consultabili sul sito *web* istituzionale del Ministero, in una apposita sezione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente».*

3.301

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «undici» con la seguente: «quattro».

3.302

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «undici», con la seguente: «cinque».

3.202

CENTINAIO, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «undici», con la seguente: «cinque».

3.203

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tre su designazione delle associazioni di categoria del settore dello spettacolo».

3.204

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «scelti» con la seguente: «nominati»;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «fra gli appartenenti alle stesse».*

3.205

Elena FERRARA, LEPRI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dello spettacolo», con le seguenti: «dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo».

3.303

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3».

3.206

CENTINAIO, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3».

3.207

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ciascuno dei quali dovrà comunque essere reso pubblico e consultabile sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima della nomina».

3.208

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «espressi», inserire le seguenti: «, pubblicati e resi consultabili sul sito del Ministero».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*), premesso che:

con riferimento all'articolo 3, comma 1, viene istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, mentre il successivo comma 3 indica modalità e criteri relativi alla composizione e alla nomina dei membri del Consiglio;

considerato che:

il Consiglio è chiamato a svolgere compiti di fondamentale importanza per il settore dello spettacolo dal vivo e che richiedono competenze tecniche specifiche;

la nomina e la scelta dei membri del Consiglio avviene nella pressoché esclusiva competenza del Ministero, lasciando agli operatori dello spettacolo dal vivo solo la possibilità di indicare una rosa di nomi prope-
deutica alla scelta di quattro membri;

valutato inoltre che:

il comparto dello spettacolo dal vivo rappresenta la totalità delle arti performative per lungo tempo sottoposte a regole non uniformi e alla soddisfazione di meri interessi economici di pochi operatori del settore;

non è infrequente il caso relativo a nomine di membri di istituzioni importanti che, non prevedendo la partecipazione degli addetti ai lavori, si sono rivelate inadeguate o, in alcuni casi, addirittura dannose;

impegna il Governo:

a coinvolgere maggiormente le associazioni di categoria del settore dello spettacolo dal vivo, nonché a valutare l'opportunità di pubblicare i curricula di tutti i componenti del Consiglio superiore dello spettacolo dal vivo prima dell'atto di nomina da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per un tempo congruo, sufficiente a verificare l'adeguatezza delle competenze e delle esperienze degli stessi.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.200

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole da: « 9.500.000 euro», fino alla fine del comma, con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo:

a) quanto a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede quanto a 9.500.000 euro, per l'anno 2018, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e quanto a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per l'anno 2019, quanto a 5.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30;

b) quanto a 190,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 177,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-ter«.

Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(disposizioni in materia di giochi)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, è fissata, a partire dal 1° gennaio 2018, nell'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

4.201

GIRO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.202

LIUZZI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4.0.200

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripristino contributo al Teatro Eliseo)

1. Per le spese ordinarie e straordinarie di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui al comma 980 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Art. 5.

5.200

LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis) Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 119) è sostituito dal seguente: "119) prestazioni artistiche connesse con gli spettacoli di cui al n. 123)";

b) dopo il n. 119) è inserito il seguente: "119-bis) prestazioni di realizzazione degli spettacoli di cui al n. 123) rese nell'ambito di pacchetti onnicomprensivi che includono le prestazioni artistiche di cui al n. 119)";

c) il n. 123) è sostituito dal seguente: "123) diritti di accesso agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante ed agli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;".

2-ter) Le disposizioni di cui al comma 2-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014».

5.201

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché presso gli enti e le associazioni del Terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n.106."

3-*ter*. Agli oneri recati dal comma 3-*bis* si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-*bis*».

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Web-tax)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis*. – (*Acquisto di pubblicità on line*) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*), premesso che:

all'articolo 5 sono previste forme di incentivi e benefici fiscali volte a incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti;

l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 4, rispettivamente alla lettera *c*), alla lettera *d*) e alla lettera *e*), favorisce e promuove in particolare «le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia», «il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca», «l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia»;

considerato che:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recentemente adottato, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera *g*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), recante Norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività, ponendo l'attenzione sull'importanza delle discipline artistiche, fin dall'infanzia e nelle sue diverse declinazioni, era finalizzato a promuovere lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornire loro una conoscenza artistica di base che si riveli in grado di consentire una crescita personale e cognitiva nonché un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;

valutato che:

già in fase di audizioni era stato rilevata da più parti la difficoltà di dare attuazione a progetti ambiziosi di così ampio respiro e peraltro ampiamente condivisibili, senza prevedere tuttavia risorse aggiuntive adeguate per la loro realizzazione;

alle problematiche che il sistema scolastico si trova ad affrontare in ambito formativo si coniuga la difficoltà, per i giovani artisti, di riuscire a

conseguire una adeguata crescita professionale e un progressivo inserimento nel mercato lavoro;

è quanto mai necessario e opportuno, fin dall'età scolare coinvolgere alunni e studenti nell'apprendimento interdisciplinare di tecniche e saperi e dando loro modo di sviluppare quelle attitudini che sono tradizionalmente parte della cultura umanistica quali l'attenzione, il rigore, le capacità critiche, analitiche e metodologiche anche attraverso la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse declinazioni;

impegna il Governo:

a reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate a promuovere e sostenere, anche sotto forma di credito d'imposta, l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

G5.101

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*), premesso che:

all'articolo 5 sono previste forme di incentivi e benefici fiscali volte a incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti;

l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 4, rispettivamente alla lettera *c*) e alla lettera *d*), favorisce e promuove in particolare «le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia», nonché «il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca»;

considerato che:

il rilancio dello spettacolo nelle sue diverse declinazioni non può non passare attraverso una progressiva armonizzazione dei percorsi scolastico-formativi, e, in modo particolare – di concerto con numerosi dispositivi normativi, fra cui, da ultimo, quello al presente esame – attraverso l'estensione di agevolazioni fiscali e credito d'imposta quali efficaci misure di promozione e impulso per lo sviluppo dell'intero comparto;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata a introdurre incentivi specifici, per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, sotto forma di credito d'imposta, come unicamente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

5.0.200

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)

1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta Si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

5.0.201

LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)

1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».
